

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico <sup>80</sup>  
approvata il 9 aprile 2018

**OGGETTO:** SITO CODICE ANAGRAFE 1783, «AREA PARPAS, EX SIN BASSE DI STURA», TORINO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO.

**Visto** l'avvio del procedimento di bonifica ex D.M. 471/99, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. da parte del Comune di Torino (prot. n. 9084 del 13/12/2004), a seguito dell'inserimento del sito in oggetto nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) delle Basse di Stura di cui ai Decreti del Ministro dell'Ambiente n. 468 del 18/09/2001 e dell'8/07/2002.

**Vista** l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Ambiente in data 11 gennaio 2013 che ha determinato l'esclusione del Sito Basse di Stura dall'elenco dei Siti Interesse Nazionale, nonché il subentro della Regione Piemonte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'istruttoria e competenza dei procedimenti in materia di bonifica delle aree prima comprese nel S.I.N. Basse di Stura.

**Preso atto** della comunicazione in data 17 aprile 2013, prot. n. 5795, con la quale la Regione Piemonte, Direzione Ambiente Sostenibilità e Recupero Ambientale – Bonifiche, in riferimento al citato Decreto, comunicava che in Regione Piemonte si rendono applicabili le vigenti disposizioni regionali e, pertanto, la gestione dei procedimenti inerenti all'ex sito di interesse nazionale Basse di Stura è da intendersi trasferita al Comune di Torino.

**Dato atto** che, così come unanimemente ritenuto opportuno dal tavolo tecnico istituito dagli Enti competenti, Comune, Provincia e A.R.P.A. Piemonte, in data 14 novembre 2013, si rende necessario ricondurre il procedimento in oggetto avviato nell'ambito della disciplina stabilita dalla parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come poi confermato dall'art. 13 c. 3 del D. L. 91/2014 convertito con la L. 116/2014 per il quale “I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 23/03/2016 con la quale è stato approvato il documento “Piano di Indagini Integrativo” ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., redatto e trasmesso da Geologia Applicata s.a.s. di Vorlicek P.A. & C in data 26/11/2015 (ns. prot. 10053 del 26/11/2016).

**Visto** l'elaborato “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica” redatto e

trasmesso agli Enti per conto di Parpas S.p.A. da Geologia Tecnica in data 22/09/2016 (ns. prot. 8648 del 6/10/2016).

**In relazione** a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 9/11/2016 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto. Al termine di predetta Conferenza dei Servizi venne deliberato di “*non approvare l’analisi di rischio presentata, richiedendo in alternativa la rielaborazione della medesima oppure la realizzazione del piezometro di valle e monitoraggi di entrambi i piezometri*” (cfr. sopra citato verbale). (**Allegato 1**)

**Visto** il parere prot. 131232 del 10/11/2016 di Città Metropolitana di Torino (ns. prot. 10099 del 22/11/2016), parte integrante del Verbale della sopra citata Conferenza dei servizi e allegato al presente atto. (**Allegato 2**)

**Visto** l’elaborato “Risultati del monitoraggio 2017” redatto e trasmesso agli Enti per conto di Parpas S.p.A. da Geologia Tecnica mediante PEC in data 31/10/2017 (ns. prot. 9844 del 9/11/2017), da cui si evince che Parpas S.p.A. in alternativa alla rielaborazione dell’analisi di rischio, ha optato per la realizzazione di un ulteriore piezometro e successiva campagna di monitoraggi.

**Vista** la nota prot. 10816 del 12/12/2017 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico ambientali ha inoltrato richiesta parere di competenza ad ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino relativamente al suddetto elaborato.

**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 9469 del 23/01/2018 (ns. prot. 865 del 29/01/2018) con il quale la Medesima ha comunicato l’assenza di elementi ostativi all’approvazione di predetto elaborato. (**Allegato 3**)

**Visto** il parere di Arpa Piemonte prot. 10169 del 5/02/2018 (ns. prot. 1272 del 9/02/2018) con il quale è stato comunicato che, viste le ridotte dimensioni del sito e la tipologia di contaminanti riscontrata nella matrice terreno ed analizzati i risultati delle analisi effettuate sui campioni di falda allegati al suddetto elaborato “Risultati del monitoraggio 2017”, non risulta necessario intervenire con una bonifica e/o messa in sicurezza. (**Allegato 4**)

**Considerato** che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la Conferenza dei Servizi del 9/11/2016 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all’approvazione dell’elaborato “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica” a fronte della redazione e relativa trasmissione da parte di Parpas del documento “Risultati del monitoraggio 2017”.

**Considerate** le CSR calcolate e riportate di seguito (tabella “Riepilogo CSR calcolate scenario” pag. 29 del documento di Analisi di rischio sopra citato):

SOSTANZA	CSR		
	SCENARIO		
	Suolo sup.	Suolo prof.	Falda
	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.	mg/l
Cromo totale	NA	7,10E+08	---
Nichel	1,80E+04	1,03E+04	---
Zinco	2,71E+05	---	---

Manganese	---	---	>Sol
Alifatici C5-C8	---	---	NA
Alifatici C9-C18	---	---	1,17E+00
Alifatici C19-C36	---	---	1,53E+00
Aromatici C9-C10	---	---	NA
Aromatici C11-C22	---	---	NA
Idrocarburi C<12	---	---	1,2E+00
Idrocarburi C>12	---	---	2,2E+00
Idrocarburi Totali	---	---	2,2E+00

**Considerato** che le concentrazioni riscontrate sono inferiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto non sono necessari interventi di bonifica, così come evidenziato nelle tabelle delle pagg 30 – 31 del documento sopra citato e di seguito riportate:

Sostanza	Suolo sup.	CSR
	Concentrazioni max rilevate	
	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
Cromo totale	2115	NA
Nichel	515,1	1,80E+04
Zinco	2400	2,71E+05

Sostanza	Suolo prof.	Obiettivi di bonifica
	Concentrazioni max rilevate	
	mg/kg s.s.	mg/kg s.s.
Cromo totale	1955	7,10E+08
Nichel	1144	1,03E+04

Sostanza	Falda	CSR
	Concentrazioni max rilevate	
	mg/l	mg/l
Manganese	1,31 E-01	>Sol
Idrocarburi tot.	6,10 E-01	2,2E+00

**Ritenuto**, pertanto, a fronte dell'istruttoria svolta di poter chiudere il procedimento di

bonifica;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

- 1) **di prendere atto** dell'approvazione del documento "Risultati del monitoraggio 2017" trasmesso agli Enti per conto di Parpas S.p.A. da Geologia Tecnica mediante PEC in data 31/10/2017 (ns. prot. 9844 del 9/11/2017) e conseguentemente dell'elaborato "Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica" redatto e trasmesso agli Enti per conto di Parpas S.p.A. da Geologia Tecnica in data 22/09/2016 (ns. prot. 8648 del 6/10/2016) e delle relative CSR riportate in narrativa;
- 2) **di prendere atto** della conclusione positiva del procedimento senza necessità di interventi di bonifica o messa in sicurezza per il sito in oggetto, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
  - a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
  - b. non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - c. nel corso di eventuali scavi il terreno dovrà essere smaltito e gestito secondo le normative vigenti in materia di rifiuti, in quanto presenti superamenti dei limiti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per siti ad uso commerciale e industriale (Col. B, Tab.1, All. 5 del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- 4) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione, di una planimetria .dwg georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio;
- 5) **di trasmettere** la presente determinazione a Parpas S.p.A. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte, ASL Città di Torino, Servizio Gestione Grandi Opere del Comune di Torino, Divisione Urbanistica e Territorio del Comune di Torino e Geologia Tecnica s.a.s.;
- 6) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 8) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF  


Il Dirigente  
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  
*Ing. Claudio Beltramino*



Allegati:

- 1) Allegato 1 - Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 9/11/2016
- 2) Allegato 2 - Parere di Città Metropolitana di Torino prot. 131232 del 10/11/2016 (ns. prot. 10099 del 22/11/2016)
- 3) Allegato 3 - Parere di Città Metropolitana di Torino prot. n. 9469 del 23/01/2018 (ns. prot. 865 del 29/01/2018)
- 4) Allegato 4 - Parere di Arpa Piemonte prot. 10169 del 5/02/2018 (ns. prot. 1272 del 9/02/2018)